

Foglio informativo Anticipo su contratti Superbonus, Ecobonus e altri bonus fiscali edilizi e Cessione Superbonus, Ecobonus e altri bonus fiscali edilizi

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Cambiano 1884 Società per Azioni

Sede Legale e Direzione Generale: Viale Antonio Gramsci, 34 – 50132 Firenze (FI)

Sede Operativa: Via Piave, 14 – 50051 Castelfiorentino (FI)

Capitale sociale € 252.799.999,60

Codice fiscale, Partita IVA e Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze n. 02599341209

Numero di iscrizione all'Albo delle banche della Banca d'Italia n. 5667

Codice ABI 08425

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, al Fondo Nazionale di Garanzia, al Conciliatore Bancario Finanziario, all'Arbitro Bancario Finanziario

Sito Internet: www.bancacambiano.it Indirizzo di Posta elettronica certificata: pec@pec.bancacambiano.it Tel.05716891 Fax 0571022002

Da compilare in caso di offerta fuori sede

NOME E COGNOME DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE

QUALIFICA DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE

Dipendente della Banca Cambiano 1884 S.p.A.

ANTICIPO SU CONTRATTI BONUS FISCALI

Caratteristiche e rischi tipici del prodotto

Caratteristiche generali

Gli anticipi sui contratti Superbonus, Ecobonus e altri Bonus Fiscali "edilizi" sono forme di finanziamento che consentono alle imprese di reperire la liquidità necessaria per fare fronte ad acquisti di materie prime e costi di lavorazione, anche durante l'esecuzione dei contratti a stato avanzamento lavori. Con l'affidamento per anticipo su contratti Superbonus, Ecobonus e altri Bonus Fiscali edilizi la banca anticipa al cliente, nella misura massima prestabilita, l'importo dei crediti che quest'ultimo vanta nei confronti dei committenti, in dipendenza dei contratti di appalto relativi ai singoli cantieri, stipulati con quest'ultimi, per la realizzazione degli interventi rientranti nella normativa sopra indicata. Gli anticipi sono concessi sotto forma di sovvenzione in conto corrente; la banca stabilisce la percentuale massima anticipabile rispetto ad ogni singolo contratto d'appalto e la durata massima dell'anticipo; accende un "conto anticipi" che costituisce lo strumento operativo di appoggio attraverso cui verrà eseguito il regolamento contabile dell'operazione di sovvenzione.

L'utilizzo delle somme messe a disposizione è condizionato alla cessione del credito d'imposta conseguito con l'esecuzione dei contratti di cui è chiesta l'anticipazione. Il rimborso di tali anticipi avviene con il controvalore della cessione alla banca del credito di imposta.

Per l'erogazione dell'affidamento il cliente deve essere titolare di un conto corrente presso la Banca.

Caratteristiche particolari

Commissione su fido

1. La commissione rappresenta la remunerazione riconosciuta alla Banca per la messa a disposizione di una apertura di credito in conto corrente in conseguenza dei costi che questa sostiene per la concessione e il mantenimento degli affidamenti, quali quelli legati all'istruttoria della pratica, alle analisi del merito creditizio del cliente, al monitoraggio nel continuo della sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria, nonché per compensare la Banca dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare gli utilizzi della linea di credito.

2. Tale corrispettivo viene determinato sull'importo dell'affidamento accordato in misura proporzionale all'importo ed alla durata dell'affidamento richiesto dal Cliente, a prescindere dall'effettivo utilizzo dell'affidamento.

3. Essa viene applicata contestualmente al calcolo delle competenze trimestrali e viene rendicontata nell'estratto conto trimestrale alla voce "Commissione su fido".

4. L'importo della commissione applicata è indicato nella sezione "Condizioni economiche".

Condizioni applicate e facoltà di modifica delle stesse

1. Il Cliente riconosce alla Banca la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, le commissioni, le spese, le clausole e le altre condizioni applicati all'apertura di credito. Le modifiche saranno comunicate al Cliente mediante apposita comunicazione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione. Entro 60 giorni dalla suddetta

comunicazione il cliente, ai sensi dell'art. 118 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ha diritto di recedere dal rapporto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

2. La misura degli interessi può essere espressa in valore percentuale predefinito, oppure può essere determinata prendendo a base uno specifico parametro quale, a mero titolo di esempio, l'euribor o altro parametro stabilito concordemente (c.d. "Tasso parametrato"). La Banca in caso di adozione del "Tasso parametrato" è espressamente autorizzata ad effettuare senza obbligo di preavviso con periodicità trimestrale, l'adeguamento del tasso da applicare al rapporto in funzione delle variazioni del parametro di riferimento; il Cliente dichiara di assumere ogni maggiore onere relativo per effetto di detto adeguamento. Qualora il valore del parametro di riferimento non fosse disponibile nel giorno di rilevazione previsto sarà preso a base l'ultimo dato pubblicato, che sarà soggetto, in misura proporzionale, alle variazioni del tasso fissato periodicamente dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema. Nell'ipotesi che il parametro individuato per la determinazione del tasso applicabile dovesse scomparire e/o non essere più rilevato o comunque, in generale, non fosse più possibile la sua automatica sostituzione, la Banca individuerà un altro parametro equivalente, che sin d'ora è autorizzata ad applicare, secondo le indicazioni che saranno desumibili dal mercato e dai provvedimenti nazionali o comunitari che potrebbero essere emanati sull'argomento.

Principali rischi tipici (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

• *Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche*

La Banca, nel rispetto della normativa in materia di comunicazioni alla clientela, si riserva di variare le condizioni economiche (tasso di interesse, spese e commissioni) applicate al rapporto di conto corrente. Si richiama l'attenzione alla variabilità del tasso di interesse che può subire le variazioni determinate dal mercato. Tali variazioni assumono decorrenza immediato in presenza di tassi parametrati ad indicatori esterni, o indiretta in presenza di tassi puntuali.

• *Variabilità del tasso di cambio*

Qualora il conto corrente sia espresso in valuta estera (qualsiasi valuta diversa dall'Euro) il controvalore del conto, espresso in Euro, subirà variazioni in funzione dell'andamento del tasso di cambio Euro/Valuta.

Rischi specifici

Qualora non dovessero venire ad esistenza e/o maturare per l'importo previsto le misure agevolative Superbonus, Sismabonus, Bonus ristrutturazioni, Bonus facciate ed Ecobonus, il Cliente sarà comunque obbligato, alla scadenza, al rimborso del finanziamento per tutto quanto dovuto, ovvero per la parte che dovesse essere rimasta insoddisfatta dalla cessione del Credito d'imposta.

CESSIONE SUPERBONUS, ECOBONUS E ALTRI BONUS FISCALI EDILIZI

Caratteristiche principali del prodotto

Descrizione

Il termine "Superbonus, Ecobonus ed altri Bonus Fiscali Edilizi" definito nel presente Foglio Informativo ricomprende tutte le agevolazioni che lo Stato concede, sotto forma di credito d'imposta, a fronte degli interventi di cui agli art. 119 – 121 previsti dal DL n. 34/2020, convertito con Legge n. 77/2020, d'ora in poi "Decreto Rilancio", dal DL n. 63/2013, convertito in legge 90/2013, art. 14, 16, 16bis e 16ter, Legge n. 160/2019 art. 1, comma 219.

Nello specifico, l'art. 121 del Decreto Rilancio ha disciplinato l'utilizzo di questa tipologia di bonus in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, secondo due differenti modalità:

- mediante "sconto in fattura" operato dall'esecutore dei lavori, con conseguente passaggio della titolarità del credito in capo a quest'ultimo, che ne potrà usufruire con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale la detrazione sarebbe stata utilizzata dal beneficiario.
- mediante "cessione diretta" del credito maturato a terzi, ivi compresi banche e intermediari finanziari.

In entrambi i casi, il soggetto titolare del credito d'imposta (esecutore dei lavori ovvero soggetto terzi, ivi compresi banche e intermediari finanziari) può cedere il credito d'imposta a sua volta.

I tempi di utilizzo diretto della detrazione da parte del soggetto beneficiario dell'agevolazione (condominio, persona fisica etc.) dipendono dalla tipologia dei lavori effettuati:

- per i Superbonus al 110% ai sensi dell'art. 119 del Decreto Rilancio: avverrà in 5 quote annuali;
- Per gli interventi c.d. Sismabonus ex DL 63/2013 (effettuati non in connessione con gli interventi Superbonus): avverrà in 5 quote annuali;
- per i Bonus disciplinati dal DL n. 63/2013, convertito in legge 90/2013 e dalla Legge n. 160/2019 (Ecobonus, Sismabonus, Bonus ristrutturazione e Bonus Facciate): avverrà in 10 quote annuali.

Caratteristiche e rischi tipici

La Cessione Superbonus / Ecobonus / Altri Bonus Fiscali:

- è un'operazione di cessione pro-soluto con la quale il Cedente trasferisce la piena titolarità del credito alla banca, che lo potrà utilizzare nelle modalità e nei tempi previsti dalla Legge che lo disciplina.
- si perfeziona con la sottoscrizione dello specifico contratto di cessione del credito di imposta
- La banca si obbliga al pagamento del corrispettivo della cessione subordinatamente alla disponibilità del Credito nel proprio Cassetto Fiscale entro il termine di 40 (quaranta) giorni dalla data di sottoscrizione dello specifico contratto di cessione del credito di imposta. Decorso tale termine di 40 (quaranta) giorni, senza che il credito sia entrato nella disponibilità della banca, potrà essere comunicata la variazione del corrispettivo di cessione e nel caso in cui il cliente non accetti, il contratto di cessione sarà da intendersi risolto.
- è per i soggetti che hanno sostenuto, negli anni 2020, 2021 e 2022, spese a cui si applica una detrazione per Ecobonus o altri bonus fiscali "edilizi".

La cessione del credito, come previsto dall'art.121 del Decreto Rilancio, potrà avvenire anche a stato avanzamento lavori (SAL). I SAL non potranno essere più di due, ciascuno riferito almeno al 30% dell'intervento che si chiuderà con la fine lavori.

Il prodotto è riservato ai soggetti di seguito elencati:

- Persone fisiche che agiscono al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni (nel caso di interventi su singole unità immobiliari, nel massimo di due);
- Enti del terzo settore iscritti nei pubblici registri (ONLUS, Organizzazioni di volontariato, APS)
- Associazioni e società sportive dilettantistiche (per lavori sugli immobili adibiti a spogliatoi)

Di seguito si riportano le condizioni e cause risolutive previste nel caso di contratto di cessione condizionato.

Condizioni risolutive

E' riservata alla banca la facoltà di comunicare al cliente la risoluzione del contratto se, tra la data di sottoscrizione del contratto di cessione del credito di imposta e la data di pagamento, si verifici un mutamento sostanziale nella Normativa Bonus Fiscali e/o altra normativa applicabile e/o nella relativa interpretazione da parte dell'Agenzia delle Entrate o altra autorità competente, che abbia un effetto pregiudizievole sostanziale sulla validità del Contratto ovvero sulla utilizzabilità e/o successiva cedibilità del Credito.

Altre cause di risoluzione del contratto di cessione del credito di imposta

La Banca avrà diritto di dichiarare risolto il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, inviando alla parte cedente comunicazione scritta entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di accertamento della causa risolutiva, nel caso in cui i dati, i documenti, le informazioni e le dichiarazioni rese dal cliente sul credito risultino non veritieri.

La risoluzione potrà inoltre avvenire nelle stesse forme qualora il cliente ometta la consegna alla banca della seguente documentazione:

Per Superbonus 110%:

- asseverazione tecnica da parte di un soggetto abilitato che attesti il rispetto dei requisiti tecnici previsti e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;
- rilascio da parte dell'ENEA della ricevuta di presentazione dell'asseverazione tecnica;
- Visto di conformità da figure abilitate (dottori commercialisti, ragionieri, responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF) dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti per la detrazione fiscale;
- dichiarazione da parte di chi ha rilasciato il visto di conformità che: a) abbia fatto la polizza RC professionale; b) abbia effettuato la comunicazione all'Agenzia delle Entrate dell'opzione esercitata dal cliente per la cessione del credito.
- APE finale dell'unità immobiliare.

Per Ecobonus e altri bonus fiscali edilizi:

- asseverazione dal tecnico abilitato che attesti che l'intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti dalla legge (qualora prevista, a seconda della tipologia di intervento specifica).
- rilascio ricevuta di trasmissione all'Enea della comunicazione relativa alle informazioni sui lavori effettuati, nel solo caso in cui comportino un risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili.
- copia delle fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute e/o l'eventuale "sconto" praticato in fattura dall'impresa appaltatrice post esercizio del committente dell'opzione "sconto in fattura" ex art. 121, comma 1, lett. a), del D.L. n. 34/2020).
- evidenze di pagamento da parte del soggetto committente degli interventi agevolati (bonifici "parlanti").
- rilascio, in caso di Sismabonus, della dichiarazione di conformità delle opere realizzate rilasciata dal direttore dei lavori e relativa ricevuta di deposito al Comune;
- copia modello di comunicazione dell'esercizio dell'opzione per lo "sconto in fattura" o di "cessione" del credito d'imposta (di importo pari alla detrazione spettante) da parte del soggetto committente, sulla base delle istruzioni contenute nel Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate pubblicato in data 8 agosto 2020.

Modalità di pagamento del corrispettivo della Cessione

Il Corrispettivo della Cessione del Credito sarà pagato dalla Banca Cessionaria entro 60 (sessanta) giorni successivi alla data in cui ricorrono entrambe le seguenti condizioni:(i) il Credito risulti nel Cassetto Fiscale della Banca; (ii) la Parte Cedente abbia consegnato alla Banca la documentazione accompagnatoria indicata di seguito:

- visto di conformità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolabili rilasciato da una figura abilitata ai sensi della normativa di riferimento;
- asseverazione tecnica rilasciata da una figura abilitata che i lavori effettuati siano coerenti, con la normativa di riferimento, con la tipologia di misura agevolativa da cui origina il Credito;
- la documentazione prevista per lo specifico intervento agevolativo indicata nella richiesta di cessione del credito d'imposta sottoscritta dal cliente.

Rischi per il cedente

Variazione in senso sfavorevole del corrispettivo di cessione nel caso in cui il credito di imposta non sia disponibile nel cassetto fiscale della banca entro il termine di 40 (quaranta) giorni dalla data di stipula del contratto. La mancata accettazione della variazione del corrispettivo da parte del cliente determinerà la risoluzione del contratto.

Risoluzione del contratto nel caso in cui intervenga prima del pagamento del corrispettivo un mutamento sostanziale nella Normativa Bonus Fiscali e/o altra normativa applicabile e/o nella relativa interpretazione da parte dell'Agenzia delle Entrate o altra autorità competente, che abbia un effetto pregiudizievole sostanziale sulla validità del contratto di cessione dei crediti di imposta ovvero sulla utilizzabilità e/o successiva cedibilità del credito di imposta. Al verificarsi di tale evento la banca potrà risolvere il contratto e non sarà obbligata al pagamento del corrispettivo.

Risoluzione del contratto nel caso in cui il cliente ometta la consegna della documentazione richiesta dalla banca o risultino non veritieri i dati, i documenti, le informazioni e le dichiarazioni resi sul credito di imposta oggetto di cessione. Al verificarsi di una tale circostanza, la banca avrà il diritto di risolvere il contratto e, se già pagato, il cliente sarà tenuto alla restituzione del corrispettivo ricevuto.

Principali condizioni economiche dell'anticipo su contratti

Per affidamenti relativi ad aperture di credito in conto corrente	
Tasso massimo nominale (T.A.N.)	11,50000%
Tasso debitore annuo nominale massimo oltre i limiti di fido (T.A.N.)	11,50000%
Metodologia di calcolo degli interessi	referita alla durata dell'anno civile
Il tempo di messa a disposizione delle somme a decorrere dalla richiesta del cliente è, di norma, di 15 giorni lavorativi. Gli importi accordati sono messi a disposizione il giorno successivo alla delibera di concessione.	
Tasso annuo effettivo globale (TAEG)	14,20%
Commissione su fido	
Commissione	0,500% dell'importo del fido medio trimestrale
Frequenza addebito	Trimestrale

Il cliente potrà consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'articolo 2 della legge n. 108/96 (c.d. "legge antiusura") presso le filiali della banca, nonché sul sito internet www.bancacambiano.it.

Valori per il trimestre aprile – giugno 2025:

Categoria di operazioni	Tassi medi	Tassi usurari
Apertura di credito in conto corrente (fino ad € 5.000)	10,35%	16,9375%
Apertura di credito in conto corrente (oltre € 5.000)	9,24%	15,5500%
Anticipi e sconti commerciali (fino ad € 50.000)	7,21%	13,0125%
Anticipi e sconti commerciali (da € 5.000 ad € 200.000)	6,95%	12,6875%
Anticipi e sconti commerciali (oltre € 200.000)	5,39%	10,7375%

Esempio di applicazione della Commissione su fido

Ipotesi 1:

Fido nel periodo 01/01/2017-31/01/2017 (31 giorni)	€ 100.000
Fido nel periodo 01/02/2017-28/02/2017 (28 giorni)	€ 0
Fido nel periodo 01/03/2017-31/03/2017 (31 giorni)	€ 40.000
Aliquota commissione su fido	0,500%

Fido medio trimestrale: $[(100.000 \times 31) + (0 \times 28) + (40.000 \times 31)] / 90 = 48.222,22$

Commissione su fido: $48.222,22 \times 0,500\% = 241,11$

Ipotesi 2:

Fido nel periodo 01/01/2017-31/01/2017 (31 giorni)	€ 5.000
Fido nel periodo 01/02/2017-28/02/2017 (28 giorni)	€ 50.000
Fido nel periodo 01/03/2017-31/03/2017 (31 giorni)	€ 70.000
Aliquota commissione su fido	0,500%

Fido medio trimestrale: $[(5.000 \times 31) + (50.000 \times 28) + (70.000 \times 31)] / 90 = 41.388,89$

Commissione su fido: $41.388,89 \times 0,500\% = 206,95$

Ipotesi 3:

Fido nel periodo 01/01/2017-31/01/2017 (31 giorni)	€ 2.000.000
Fido nel periodo 01/02/2017-28/02/2017 (28 giorni)	€ 500.000
Fido nel periodo 01/03/2017-31/03/2017 (31 giorni)	€ 700.000
Aliquota commissione su fido	0,500%

Fido medio trimestrale: $[(2.000.000 \times 31) + (500.000 \times 28) + (700.000 \times 31)] / 90 = 1.085.555,56$

Commissione su fido: $1.085.555,56 \times 0,500\% = 5.427,78$

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO

IPOTESI		
Esempio 1: contratto con durata indeterminata e commissione per la messa a disposizione dei fondi	Accordato	1.500 euro
	Tasso debitore nominale annuo	11,50%
	Commissione per la messa a disposizione fondi	0,500% dell'importo del fido medio
	Spese collegate all'erogazione del credito (visure, accesso a basi dati, etc.)	=
	Altre spese	=
	Interessi	$[(1+0,1150)^{3/12}-1] \times 1.500 = 41,38$
	Oneri	=
	ISC	$(1.541,38 / 1.500)^{12/3} - 1 = 11,50\%$
Esempio 2: contratto con durata indeterminata, due soglie di tasso e commissione per la messa a disposizione dei fondi	Non applicabile	
Esempio 3: contratto con durata di 18 mesi e commissione per la messa a disposizione dei fondi	Accordato	1.500 euro
	Tasso debitore nominale annuo	11,50%
	Commissione per la messa a disposizione fondi	0,500% dell'importo del fido medio
	Spese collegate all'erogazione del credito (visure, accesso a basi dati, etc.)	=
	Altre spese	=
	Interessi	$[(1+0,1150)^{18/12}-1] \times 1.500 = 266,05$
	Oneri	=
	ISC	$(1.766,05 / 1.500)^{12/18} - 1 = 11,50\%$

I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono a tre ipotesi di operatività indicate dalla Banca d'Italia. È possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi sul sito www.bancacambiano.it

Principali condizioni economiche della cessione del Superbonus, Ecobonus e altri bonus fiscali edilizi

PREZZO DI ACQUISTO DEL CREDITO

Prezzo di acquisto del credito d'imposta compensabili in 5 quote annuali	81,82% del valore nominale del credito
Prezzo di acquisto del credito d'imposta non compensabile in 5 quote annuali	70,00% del valore nominale del credito

ESEMPI

	SUPERBONUS 110%	RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO
Spese sostenute	€ 100.000,00	€ 50.000,00
Valore nominale credito da acquistare	€ 110.000,00	€ 25.000,00 (detrazione al 50%)
Periodo di rateazione	5 quote annuali	10 quote annuali
% di acquisto	81,82%	70,00%
Prezzo di acquisto	€ 90.002,00	€ 17.500,00

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della Legge sull'Usura (L. n. 108/1996), relativo alla categoria di operazioni "Anticipi e sconti commerciali" può essere consultato in filiale e sul sito internet il cui indirizzo è indicato nella sezione "Informazioni sulla banca" del presente foglio informativo nella sezione dedicata alla "Trasparenza".

RECESSO E RECLAMI

Diritto di recesso spettanti al Cliente ed alla Banca

1. La banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a 1 giorno.
2. Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, la banca ha la facoltà di recedere dall'apertura di credito a tempo indeterminato, di ridurla o di sospenderla con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo, ovvero con un preavviso di 5 giorni. Nel caso di apertura di credito a tempo determinato la banca ha la facoltà di recedere, di ridurre o di sospendere con effetto immediato l'affidamento al ricorrere di una giusta causa. In entrambe le ipotesi per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un termine di 5 giorni.
3. Analoga facoltà di recesso ha il cliente con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto.
4. In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso.
5. Le eventuali disposizioni allo scoperto che la banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale scoperto consentito oltre il limite dell'apertura di credito non comporta l'aumento di tale limite.
6. Le disposizioni del presente articolo, fatta eccezione per il comma 5, si applicano ad ogni altro credito o sovvenzione contrattualmente prevista, comunque e sotto qualsiasi forma concessi dalla banca al cliente.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto

Il giorno della richiesta del cliente

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Ufficio Reclami – Viale Antonio Gramsci, 34 - 50132 Firenze - ufficioreclami@bancacambiano.it – PEC: ufficioreclami@pec.bancacambiano.it).

La banca risponde ai reclami entro 60 giorni se relativi a operazioni e servizi bancari e finanziari, entro 45 giorni se riferiti a prodotti assicurativi, entro 60 giorni se si tratta di reclami sui servizi d'investimento, oppure entro 15 giornate operative, se il reclamo è relativo alla prestazione di Servizi di Pagamento di cui alla PSD. In situazioni eccezionali se la Banca non può rispondere entro le 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà è tenuta ad inviare una risposta interlocutoria, indicando le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera il termine di 30 giorni ovvero il diverso termine tempo per tempo vigente.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini sopra menzionati, può presentare ricorso a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF) in materia di operazioni e servizi bancari. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'intermediario.
- Arbitro delle Controversie Finanziarie (ACF) per la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nello svolgimento delle attività di investimento. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.acf.consob.it oppure chiedere all'intermediario.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it oppure chiedere all'intermediario.
- Ad altro organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

LEGENDA

Cedente	Il titolare del Credito d'imposta ed ogni suo successore o avente causa.
Cessionario o Banca	Banca Cambiano 1884 S.p.a. ed ogni suo successore o avente causa.
Cessione	Contratto mediante il quale il Cliente trasferisce alla Cassa di Risparmio il credito d'imposta conseguendo il relativo corrispettivo. La cessione del credito è disciplinata dagli articoli 1260 segg. Codice Civile.
Commissione su fido	La commissione rappresenta la remunerazione riconosciuta alla Banca per la messa a disposizione di una apertura di credito in conto corrente in conseguenza dei costi che questa sostiene per la concessione e il mantenimento degli affidamenti, quali quelli legati all'istruttoria della pratica, alle analisi del merito creditizio del cliente, al monitoraggio nel continuo della sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria, nonché per compensare la Banca dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare gli utilizzi della linea di credito. Tale corrispettivo viene determinato sull'importo dell'affidamento accordato in misura proporzionale all'importo ed alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente, a prescindere dall'effettivo utilizzo dell'affidamento. Essa viene applicata contestualmente al calcolo delle competenze trimestrali e viene rendicontata nell'estratto conto trimestrale alla voce "Commissione su fido".
Consumatore	La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Corrispettivo della cessione del credito	Indica quanto dovuto dalla Banca al Cliente a titolo di corrispettivo della Cessione, determinato in misura percentuale del valore nominale del credito d'imposta ceduto alla Banca.
Credito d'imposta	Il credito d'imposta sorto ai sensi della normativa vigente
Ecobonus	Interventi di efficienza energetica previsti dall' Art. 14, c.1, D.L. 63/2013.
Saldo contabile	Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle scritture dare/avere in cui sono compresi importi non ancora giunti a maturazione

Saldo disponibile	Giacenza sul conto corrente che può essere effettivamente utilizzata
Saldo liquido	Saldo sul quale vengono conteggiati gli interessi tenendo conto delle valute applicate alle operazioni di accredito e di addebito
Sismabonus	Interventi di adozione di misure antisismiche previste dall' Art. 16, c. 1 bis, D.L.63/2013.
Spese di liquidazione interessi debitori	Comprende le spese collegate al conteggio trimestrale, degli interessi debitori
Superbonus	Specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, disciplinati dagli articoli 119 e 121 del DL 19 maggio 2020 n.34 (Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020. Per questi interventi è prevista una detrazione del 110% in 5 anni.
Tasso debitore: -per utilizzi entro i limiti del fido -per utilizzi oltre i limiti del fido	Tasso annuo con capitalizzazione periodale. Il tasso effettivo tiene conto della periodicità delle capitalizzazioni.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna: a) individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM della categoria di operazione interessata, aumentarlo di un quarto ed aggiungere un margine di ulteriori 4 punti percentuali; la differenza tra il limite così individuato ed il tasso medio non può comunque essere superiore a 8 punti percentuali; b) accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore al limite rilevato secondo le modalità di cui alla lettera a).